

Sezione: SEZIONI RIUNITE

Esito: SENTENZA

Numero: 5

Anno: 2001

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 20/06/2001

REPUBBLICA ITALIANA N.5/2001

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti a

Sezioni Riunite in sede giurisdizionale

composta dai seguenti magistrati:

Presidente: dott. Francesco CASTIGLIONE MORELLI

Consiglieri: dott. Augusto SANZI

dott. Angelo DE MARCO (relatore)

dott. Michael SCIASCIA

dott. Rocco DI PASSIO

dott. Luciano CALAMARO

dott. Guido CARLINO

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio sulle questioni di massima deferite dal Presidente della Sezione Prima Centrale d' appello, iscritte ai numeri 108/SR/QM, 109/SR/QM e 113/SR/QM del registro di segreteria.

Viste le ordinanze di rimessione:

- n. 059/99A del 24 settembre/10 novembre 1999, sui giudizi di appello n. 775-IC/A e n. 791-IC/A, promossi, rispettivamente, dai Signori Dalmasso Carlo e Tempia Gian Carlo, difesi dagli avvocati V. Barosio e M. Contaldi e dai Signori Toscano Franco e Griffa Giovanni; si è costituito nel presente giudizio il Sig. Lisa Luigi, difeso dall' avvocato A. Romano;

- n. 063/99A del 25 giugno e 11 ottobre/23 novembre 1999, sul giudizio d' appello n. 336-IC/A promosso da Caracuzzi Amleto, difeso dall' avvocato G. D' Innocenzo; si è costituito nel presente giudizio il Sig. Tiberti Paolo, difeso dall' avvocato F. Campione;

- n. 06/2000A dell' 11 gennaio/8 febbraio 2000, sui seguenti giudizi d' appello: n. 195 e n. 10255, proposti da Cardullo Luigi, difeso dagli avvocati Azzena e Dominuco; n. 10525, proposto da Anselmi Ernesto e sull' appello incidentale proposto da Cardullo Luigi nel giudizio n. 10525.

Visti tutti gli altri atti e documenti della causa.

Uditi nella pubblica udienza del 28 marzo 2001, con l' assistenza del segretario, dott.ssa Alida Stefani, il relatore, consigliere Angelo De Marco, gli avvocati Alberto Romano, Germano D' Innocenzo, Alberto Azzena e Giuseppe Dominuco, nonché il Pubblico Ministero, nella persona del vice Procuratore generale dott. Sergio Auriemma.

Ritenuto in

F A T T O

1 - Con ordinanza n. 059/99A del 24 settembre/10 novembre 1999, la Sezione Prima Centrale ha rimesso a queste Sezioni Riunite la decisione sulla questione di massima iscritta al numero 108/SR/QM, considerando in

fatto che avverso la sentenza n. 146/98 della Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, che aveva condannato quattro revisori dei conti del Collegio geometri di Torino, assolvendo nel contempo il Presidente dell' ente per insussistenza nei suoi confronti dell' elemento soggettivo della colpa grave, è stato proposto appello, avanti a sé pendente, con il quale si deduce, tra l' altro, l' erroneità della sentenza nella parte in cui ha pronunciato l' assoluzione, con conseguente necessità, in subordine, di una diversa ripartizione del danno tra tutti i convenuti in primo grado.

Rileva quindi l' ordinanza che l' appellato della parte privata ha eccepito l' immodificabilità della pronuncia assolutoria nei propri confronti in mancanza di impugnativa da parte del P.M., unico titolare dell' azione e che sul punto vi è contrasto giurisprudenziale, in quanto parte della giurisprudenza afferma l' esistenza di un litisconsorzio necessario in grado d' appello, mentre altra parte la esclude, richiedendo per una pronuncia modificativa *in pejus* la sussistenza di un conforme gravame della parte pubblica.

Nel delineare il contrasto giurisprudenziale l' ordinanza dimostra di privilegiare l' orientamento favorevole alla sussistenza nei casi di specie di un litisconsorzio necessario: ciò in quanto l' articolo 1 della legge n. 20 del 1994, come risultante dalle successive modificazioni introdotte con legge n. 639 del 1996, ha imposto al giudice di ripartire il danno tra tutti i corresponsabili in relazione alla parte che ciascuno di essi ha preso nella produzione del danno, con la conseguenza che la responsabilità di ognuno di essi non può essere fatta autonomamente valere dalla parte pubblica. Invero, si soggiunge, poichè *"il quantum della responsabilità di ciascuno deriva dalla comparazione di comportamenti e cause efficienti altrui, ciascuno dei chiamati in giudizio ha interesse a vedere accertata in un unico processo eventuali corresponsabilità, per cui il contraddittorio può ritenersi integro solo con la chiamata in giudizio di tutti i soggetti potenzialmente responsabili, dato che per espressa volontà del legislatore il rapporto sostanziale dedotto in giudizio è unico"*.

Dalla inscindibilità della causa conseguirebbe l' applicazione dell' articolo 331 c.p.c.

Osserva la Sezione remittente che l' esclusione del litisconsorzio nella fase del gravame comporta che la sentenza di primo grado passi in giudicato per tutti i soggetti non presenti in appello, con assoluta preclusione della rivalutazione dei loro comportamenti: diversamente opinando, infatti, essi dovrebbero sottostare, senza possibilità di contraddire, ad una nuova ed eventualmente più sfavorevole valutazione della propria condotta (il che appare inaccettabile). Inoltre, prosegue l' ordinanza, un ingiusto pregiudizio potrebbe derivare anche alla parte pubblica, perché, *"qualora tutti i convenuti in primo grado siano stati condannati al risarcimento dell' intero danno ed uno solo abbia proposto appello, la parte pubblica non avrebbe interesse ad appellare, con la conseguenza che in violazione dell' articolo 24 della Costituzione non gode di una tutela giurisdizionale piena, in quanto ove venisse confermata l' entità della condanna (globale) ma con diminuzione della quota a carico dell' unico appellante rimarrebbe insoddisfatta una parte della domanda"*.

Ciò posto, l' ordinanza ha formulato la seguente questione di massima: *"Se esista o meno in grado di appello litisconsorzio necessario ex articolo 331 c.p.c. fra tutti soggetti presenti in primo grado; se, di conseguenza, sia ammissibile l'appello di parte privata nei confronti di altro soggetto assolto in primo grado ovvero condannato per quota inferiore a quella dell'appellante"*.

2 - Con ordinanza n. 063/99A del 23 giugno e 11 ottobre/23 novembre 1999

la Sezione Prima Centrale ha rimesso a queste Sezioni Riunite la decisione sulla questione di massima iscritta al numero 109/SR/QM, premettendo in fatto che l'impugnata sentenza n. 26/96 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio ha condannato il Sig. Amleto Caracuzzi al risarcimento nei confronti del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato per il danno conseguente all'ammanco emerso dalla gestione di "spacci" per il detto personale nel periodo 1986/1989, ed ha assolto il dott. Paolo Tiberti, contabile di diritto nonché i componenti della Commissione amministratrice, tutti convenuti in giudizio con atto del 29 marzo 1995.

Ricorda la Sezione remittente che il Caracuzzi ha proposto appello, avanti a sé pendente, lamentando, tra l'altro, il mancato accertamento di concorrenti responsabilità degli altri convenuti assolti e che essa Sezione d'appello, ritenuta l'esistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario, ha disposto la chiamata in giudizio di tutti i convenuti in primo grado. Precisa poi che il Tiberti, costituendosi in giudizio, ha tra l'altro dedotto che, mancando l'appello del Procuratore generale, la sentenza non può essere riformata *in pejus* nei suoi confronti e che altro convenuto, il Sig. Sebastiano Vona, costituendosi a sua volta, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Ciò posto, con l'ordinanza di remissione viene considerato che, se in effetti nel giudizio di appello venissero individuate concorrenti responsabilità, l'appellante dovrebbe beneficiare di una riduzione della condanna, *"tenendo conto che l'intero danno verrebbe necessariamente ripartito tra tutti i corresponsabili e che la somma complessiva per cui è condanna non può superare l'importo del danno"*.

Pertanto, i giudici remittenti ritengono che, salvo vicende di estromissione di soggetti dal giudizio, vada preliminarmente stabilito se nel giudizio di responsabilità amministrativo contabile in grado d'appello sussista litisconsorzio sostanziale o processuale tra tutti i soggetti convenuti in primo grado. Essi svolgono, in proposito, argomentazioni analoghe a quelle contenute nella precedente ordinanza n. 059/99/A, soggiungendo che nel giudizio penale l'articolo 587, il quale dispone, tra l'altro, che nel caso di concorso nel reato l'impugnazione di uno degli imputati non fondata su motivi personali giova anche agli altri coimputati, introduce un principio di litisconsorzio necessario e che *"l'estensione del giudizio di impugnazione è conseguenza dell'esistenza di un interesse giuridicamente riconosciuto e non legato alla titolarità esclusiva dell'azione penale"*.

Viene quindi formulata la seguente questione di massima: *"Se esista o meno in grado di appello litisconsorzio necessario ex articolo 331 c.p.c. tra tutti soggetti presenti nel giudizio di primo grado e da quello non estromessi, sempre che il gravame non sia fondato su motivi esclusivamente personali dell'appellante, delineando anche quale sia l'ambito e l'estensione dell'appello del condannato in primo grado"*;

3 - La terza delle ordinanze in epigrafe, n. 06/2000A dell'11 gennaio/8 febbraio 2000, è stata emessa dalla Sezione Prima Centrale, previa riunione in rito,:

a) sull'appello n. 195 (ora n. 10195) depositato il 29 novembre 1994, proposto nei confronti del solo Procuratore generale dal dott. Cardullo Luigi avverso la sentenza non definitiva n. 239/R/94 della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, con la quale lo stesso è stato condannato all'intero danno accertato in lire 221.837.000 e ciò con valenza anche nei confronti degli altri convenuti, riguardo ai quali, però, il giudizio è stato riservato all'esito di ulteriori accertamenti istruttori, salvo che nei confronti di Nieddu

Giovanni, assolto dalla domanda attrice. L' appellante conclude per il proprio proscioglimento;

b) sull' appello n. 10255 notificato in data 14 ottobre 1998 al solo Procuratore generale, proposto da Anselmi Ernesto avverso la sentenza definitiva n. 221/R/98 della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, che lo ha condannato al pagamento di lire 13.641.000 in solido con Cardullo Luigi, per il quale è stata confermata la condanna al pagamento di lire 221.837.000 di cui alla precedente sentenza non definitiva n. 239/R/94. La sentenza n. 221/98 ha assolto altri convenuti ed ha condannato in solido al pagamento di somme di vario importo. L' Anselmi conclude per il proprio proscioglimento;

c) sull' appello n. 10525 avverso la succitata sentenza n. 221/R/98 nei confronti del Procuratore generale e dei convenuti in primo grado, notificato tra il dicembre 1998 ed il gennaio 1999 a tutti i convenuti in prime cure, compresi quindi quelli assolti nel giudizio di primo grado: appello proposto da Cardullo Luigi avverso la sentenza confermativa della condanna precedentemente pronunciata con la sentenza non definitiva n. 239/R/94, questa volta in solido con altri convenuti, condannati fino alla concorrenza degli importi per ciascuno di essi stabilito. L' appellante conclude per il proprio proscioglimento;

d) sull' appello incidentale e atto d' intervento depositato l' 8 giugno 1999 da Cardullo Luigi relativamente all' appello n. 10255 prodotto da Anselmi Ernesto. Il Cardullo conclude per il proprio proscioglimento.

L' ordinanza di remissione svolge considerazioni preliminari in ordine alle contrapposte tesi relative alla necessarietà o meno dell' integrazione del contraddittorio in appello, ricordando che il problema che ha dato luogo al contrasto nasce sul punto se, nell' attuale assetto normativo disciplinante la responsabilità amministrativa, tra i soggetti cui sia addebitato di avere concorso alla produzione di uno stesso evento dannoso intercorra un rapporto unitario o, all' opposto, divisibile.

Ricorda l' ordinanza che un primo filone giurisprudenziale (SS.RR. 10 giugno 1986, n. 4961/A e 13 giugno 1986, n. 5001/A e giurisprudenza ivi citata) ha da tempo ravvisato, nel caso di più responsabili, l' esigenza di un simultaneus processus nei confronti di tutti gli autori del danno, facendo leva sul disposto dell' articolo 82, comma secondo della legge di contabilità generale dello Stato (*"quando l' azione od omissione è dovuta al fatto di più impiegati, ciascuno risponde per la parte che vi ha preso"*), dal quale scaturisce la necessità che venga accertato nei confronti di tutti i coobbligati la misura del contributo di ciascuno alla produzione dell' evento. Tale necessità, si rileva, appare tanto più cogente oggi, alla luce del disposto dell' articolo 1, comma primo della legge 14 gennaio 1994, n. 20, quale introdotto dall' articolo 3 della legge 20 dicembre 1996, n. 639, in forza del quale, soppressa la solidarietà, ha acquistato valenza esclusiva la regola di ripartizione dell' addebito tra i vari corresponsabili.

In tale ottica, appunto, si sono poste le ordinanze n. 059 e 063, nelle quali si afferma testualmente, in un' ottica, appunto, di litisconsorzio necessario sostanziale, che "il contraddittorio può ritenersi integro solo con la chiamata in giudizio di tutti i soggetti potenzialmente responsabili, dato che, per espressa volontà del legislatore, il rapporto sostanziale dedotto in giudizio è unico".

Un opposto filone giurisprudenziale, prosegue l' ordinanza, dubita invece della indivisibilità del rapporto tra i corresponsabili in via amministrativa, fondando le sue perplessità sulle motivazioni con le quali la Corte

Costituzionale ebbe a dichiarare l' inammissibilità della questione di legittimità dell' allora vigente articolo 261 T.U. 3 marzo 1934, n. 383 delle leggi comunali e provinciali, in relazione all' articolo 103 della Costituzione.

La Corte rilevò che l' impossibilità di chiamare in giudizio gli impiegati nel giudizio di responsabilità amministrativa a carico di amministratori comunali e provinciali non incideva sull' accertamento della responsabilità di questi ultimi, non essendo precluso alla Corte l' accertamento incidentale del comportamento degli impiegati che avessero concorso alla produzione del fatto dannoso: la giurisprudenza richiamata ne deduce che, se nel previgente ordinamento legittimamente erano attribuite a diverse giurisdizioni potenziali corresponsabilità nella produzione di uno stesso evento dannoso (nell' implicito ma necessario presupposto della divisibilità del rapporto cui le medesime davano luogo) non è possibile ritenere che, solo per effetto dell' intervenuta unificazione della giurisdizione a seguito dell' entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 le stesse responsabilità possano ora dar luogo ad un rapporto unitario ed indivisibile, tale da richiedere l' applicazione della disciplina del litisconsorzio necessario.

L' ordinanza di remissione, con la quale si analizzano le incertezze dottrinarie e giurisprudenziali in materia, mostra di propendere per la tesi della non necessaria coincidenza tra le parti della situazione sostanziale e le parti del processo, osservando che *“le sentenze rese nei giudizi di responsabilità amministrativa in assenza di eventuali corresponsabili né arrecano pregiudizio ai corresponsabili assenti né perdono di utilità se limitate ai corresponsabili presenti”*; espone quindi, confutandole, le obiezioni addotte quali inconvenienti connessi all' accoglimento dell' una o dell' altra delle tesi contrapposte, spostando poi l' attenzione sulla possibilità di considerare, ove si escluda la ricorrenza nei giudizi di che trattasi del litisconsorzio necessario sostanziale, la configurabilità del litisconsorzio necessario processuale, tra condannati ed assolti in primo grado, *“limitatamente al caso dell' esistenza di specifiche censure da parte dei condannati ai capi assolutori della sentenza gravata”*.

Con l' ordinanza si sottolinea in particolare che nel caso di specie rilevano anche il problema dell' ammissibilità dell' appello di parte privata (in quanto *“l' Anselmi ha formulato censure che, se accolte, modificherebbero i termini della condanna a sfavore del Cardullo”*), nonché quello, residuale, dell' accertamento incidentale, che, per il condannato che voglia continuare a far valere in grado d' appello l' incidenza o la diversa incidenza delle altrui responsabilità *“costituisce l' ultimo baluardo”*.

Viene conclusivamente proposta questione di massima articolata nei seguenti punti:

“A - Se nei giudizi in materia di responsabilità amministrativa ricorra o meno il litisconsorzio necessario sostanziale nei confronti di tutti i potenziali corresponsabili, e quindi, a maggior ragione, dei soggetti condannati o assolti nel grado precedente; B- in caso contrario, se ricorra o meno il litisconsorzio necessario processuale nei confronti di tutti i soggetti, condannati o assolti, nel giudizio di primo grado, ovvero solo nei confronti dei soggetti avverso la cui condanna o assoluzione siano formulate con l'appello specifiche censure; C- se avverso le sentenze emesse in primo grado in materia di responsabilità amministrativa sia ammesso l'appello di parte privata; D- se nei giudizi di appello in materia di responsabilità amministrativa siano ammessi accertamenti incidentali nei confronti di soggetti condannati o assolti in primo grado e non presenti nel giudizio di appello”.

4 - Con ampia ed articolata memoria depositata il 31 gennaio 2000 per l'udienza del successivo 23 febbraio, in cui la discussione venne rinviata all'udienza del 3 maggio 2000 per consentire la trattazione congiunta dei giudizi n. 108/SR/QM e n. 109/SR/QM con il giudizio n. 113/SR/QM, depositato successivamente e vertente su questioni sostanzialmente identiche, il Procuratore generale ha innanzitutto sostenuto l'ammissibilità della questione proposta con l'ordinanza n. 59/99/A, in considerazione della sussistenza di un reale contrasto giurisprudenziale, connotato della particolare importanza della questione, e l'inammissibilità di quella proposta con l'ordinanza n. 63/99/A, priva di rilevanza pregiudiziale, in quanto preceduta da altra ordinanza con la quale il collegio aveva ordinato la notifica del decreto di fissazione d'udienza a soggetti assolti in prime cure e non appellanti, ritenendo, evidentemente, l'inscindibilità del giudizio.

La Procura ha poi ritenuto di individuare il *thema decidendum*, circoscrivendolo al problema della estensione soggettiva del giudizio d'appello nel caso in cui la sentenza di primo grado, pronunciata nei confronti di più soggetti, sia stata appellata solo da alcuni di essi. Così delimitato l'ambito della questione, ne ha dedotto che, per la soluzione della stessa, le problematiche relative all'istituto del litisconsorzio sostanziale sono marginali, mentre assumono rilevanza quelle connesse ai concetti di inscindibilità, dipendenza o scindibilità di cause, che regolano, sul piano del diritto positivo (articoli 331 e 332 c.p.c.) il rapporto tra più parti nel processo di secondo grado.

Rispetto a tale problema la Procura generale ritiene che il quesito prospettato come consequenziale (se possa ammettersi o meno l'impugnativa della parte privata condannata avverso l'assoluzione di altro corresponsabile) si collochi in un ambito diverso, attinente al tema della c.d. legittimazione attiva ad impugnare un capo assolutorio deciso con la sentenza di primo grado; tale questione, lungi dal trovare soluzione pregiudicante nel diverso tema della esatta estensione soggettiva del giudizio di appello, in realtà lo condiziona, in quanto, se il soggetto è legittimato all'impugnativa, con la proposizione dell'appello determina e condiziona l'ambito soggettivo del gravame anche in causa scindibile.

La memoria passa poi a considerare le soluzioni adottate dal vigente codice di procedura civile in tema di "litisconsorzio in gravame".

Preliminarmente ricorda che, sul piano storico, si contrapponevano, fino all'avvento del codice di rito del 1865 (vigente all'epoca di emanazione del regolamento di procedura n. 1038 del 1933) un più antico sistema di far proseguire in appello, sempre e comunque, il processo tra tutte le parti già presenti in giudizio e un più moderno sistema, recepito dal codice di procedura del 1865, di limitare il processo consortile in secondo grado a coloro che mostrano specifico interesse a giovare della *revisio*.

Il primo sistema (c.d. "reale") comporta che a fronte di una qualunque impugnativa la sentenza non passi in giudicato per nessuno, che tutte le parti presenti in primo grado intervengano obbligatoriamente in appello e che, in assenza di chiamata, il giudice d'appello ordini l'integrazione del contraddittorio; l'altro sistema (c.d. "personale") ha invece introdotto il principio personale o dell'interesse o della soccombenza, con qualche temperamento volto a garantire l'esigenza del *simultaneus processus* (per evitare la frantumazione degli appelli) e la necessità di scongiurare in alcuni casi inaccettabili conflitti tra il giudicato di primo grado e quello di appello.

Con la riforma codicistica del 1940, prosegue la memoria, la disciplina dell'

ambito soggettivo dell' appello si spostò ulteriormente dall' ottica dell' interesse personale delle parti alla natura del vincolo che ha determinato la presenza di più parti nel giudizio di primo grado. Così, nel codice di procedura civile tuttora vigente, si rinvencono, per il giudizio di appello, le tre tipologie della "causa inscindibile", delle "cause tra loro dipendenti" e delle "cause scindibili".

Nella prima, individuata dall' articolo 331, rientrano sia i casi di litisconsorzio di natura sostanziale che quelli di litisconsorzio di natura processuale (integrazione del contraddittorio disposta dal primo giudice ex art. 102; intervento ex art. 107). Nella seconda, cui fa riferimento ancora l' articolo 331, rientrano le cause che, pur trattabili separatamente e in modo diverso, presentano tra loro un rapporto o di stretta derivazione, o di presupposizione giuridica o di subordinazione logica imprescindibile, sicchè, in forza di tale nesso esse, se sono state definite unitariamente in primo grado, debbono restare unite anche in grado di appello, perché la pronuncia sull' una si estende logicamente anche all' altra o ne costituisce un presupposto logico giuridico indispensabile.

Infine, cause scindibili ai sensi dell' articolo 332 sono quelle cause che sono e restano separate, anche se in ragione della connessione per oggetto o titolo sono state trattate unitariamente in primo grado (ad esempio, litisconsorzio facoltativo ex art. 103): la sentenza resa in primo grado, anche se formalmente unica, si risolve in tante pronunzie quanti sono i rapporti e non vi è alcun ostacolo logico o giuridico al fatto che la sentenza passi in giudicato per una parte, anche se è proposta impugnazione da altra parte.

Passando ad analizzare la problematica dell' ambito soggettivo dell' appello nei giudizi di responsabilità, la memoria si sofferma sulle disposizioni dettate con gli articoli 66 e 101 del regolamento di procedura n. 1038 del 1933, rilevando che le stesse, se pure costruite nella medesima logica ispiratrice del precedente codice di rito del 1865, basata sul criterio estrinseco della soccombenza o dell' interesse, non sono sostanzialmente confliggenti con il successivo codice del 1940, e pertanto *"possono continuare a regolare, anche oggi, la multiforme materia dell' ambito soggettivo del giudizio di appello, sempre che si faccia utilizzo del rinvio dinamico ex art. 26 del regolamento, attingendo, quando necessario, alle disposizioni processualistiche ora vigenti"*.

La Procura generale ritiene, conclusivamente, che l' applicazione dell' articolo 331 c.p.c., che impone la *vocatio in ius* anche dei non appellanti, onde evitare giudizi oggettivamente contrastanti, si renda necessario nei soli casi di causa inscindibile e di cause tra loro dipendenti, mentre nei casi di scindibilità di cause debba, viceversa, trovare applicazione l' articolo 332 c.p.c., che impone la sola notifica ai fini di *litis denunciatio* ai soggetti ancora in termini per appellare, onde assicurare la possibilità del *simultaneus processus*.

Ciò non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza rispetto ai non impugnanti decaduti dai termini, nonostante l' appello interposto da una o più delle altre parti presenti nel giudizio di primo grado, in quanto la sentenza, formalmente unica, consta di tante pronunzie quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia e sono soggette ai mezzi di impugnazione loro propri; con la conseguenza che, in caso di formazione del giudicato in ordine ad uno dei litisconsorti, il relativo accertamento non è modificabile dal giudice del gravame sull' altra causa, neppure se ciò costituisce presupposto logico nella valutazione dell' appello proposto da altro litisconsorte.

Nella memoria si precisa, poi, che l' ambito soggettivo dell' appello

(valutazione della sussistenza della inscindibilità, della dipendenza e della scindibilità) non dipende né dalla prospettazione del petitum formulata dall'appellante o dal resistente né dal concreto assetto regolatore nel merito adottato dal giudice di primo grado (che condiziona l'estensione dell'ambito soggettivo dell'appello solo quando egli abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio per ritenuto litisconsorzio) ma è ancorato alla oggettività della fattispecie, valutata dal giudice d'appello secondo la ripartizione tipologica espressamente regolata dal codice di rito civile.

Nella memoria successivamente depositata, in data 23 ottobre 2000, per l'udienza di discussione del 15 novembre 2000, rinviata a quella odierna per un rilevato vizio di notifica, la Procura generale sostiene che l'unica alternativa logica alla tripartizione stabilita dal codice di rito sarebbe quella di ritenere esistente nel giudizio di responsabilità amministrativo contabile, sempre e comunque, il litisconsorzio sostanziale, risalente direttamente al modello normativo di tale tipo di responsabilità: soluzione, questa, che reputa tuttavia non accoglibile, perché: *"- opererebbe al cospetto di una riforma legislativa (novelle del 1994 e del 1996) che ha insistito nel concetto della ripartizione delle singole responsabilità, nella separazione e individualità delle condotte soggettive; - presupporrebbe una sorta di obbligazione risarcitoria unitaria, quasi una communio che il giudice contabile deve dividere pro quota tra i vari corresponsabili; - condurrebbe a ritenere che il diritto sostanziale azionato in giudizio (diritto al risarcimento del danno arrecato da un agente pubblico) sia oggetto di una situazione giuridica sostanziale di contitolarità attiva e passiva, tale da esigere trattazione unitaria anche in appello"*.

Per ciò che concerne il quesito sulla legittimazione attiva ad appellare, ribadito che esso è giuridicamente e logicamente indipendente dal primo quesito (relativo al diverso tema della estensione soggettiva del processo di appello) la Procura generale sostiene che la relativa soluzione deve fare necessario riferimento al criterio di diritto positivo desumibile dall'articolo 100 del codice di procedura civile, che consente di individuare nella c.d. soccombenza la posizione giuridica soggettiva che determina l'interesse ad impugnare una sentenza e, dunque, la legittimazione attiva a proporre impugnativa; viene in proposito citata, tra le tante, la sentenza della Cassazione Sezione lavoro, n. 9401 del 6 settembre 1995, che limpidamente afferma: *"Il principio enunciato nell'articolo 100 c.p.c. secondo cui per proporre una domanda o per contraddire ad essa è necessario avervi interesse si estende anche ai giudizi di impugnazione, con riguardo ai quali, in particolare, l'interesse ad impugnare una data sentenza va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e viene pertanto a collegarsi ad una soccombenza anche parziale nel precedente giudizio, mancando la quale l'impugnazione è inammissibile"*.

La memoria della Procura generale precisa che legittimati ad appellare, cioè a chiedere la revisione e la riforma delle statuizioni decisorie di primo grado sono esclusivamente i soggetti processuali risultati soccombenti, in quanto direttamente incisi dalle statuizioni medesime e che tale regola riguarda anche il Pubblico ministero, la cui legittimazione ad appellare, lungi dal costituire una sorta di proiezione della titolarità dell'azione di responsabilità, scaturisce invece unicamente dalla soccombenza, totale o parziale, rispetto a quanto è stato richiesto con l'atto di citazione; essa perviene, pertanto, alla conclusione che, poiché l'assoluzione (o la condanna per quota inferiore) di uno qualsiasi dei convenuti in primo grado costituisce rigetto totale (o

parziale) della domanda dell' attore, solo il Pubblico ministero è soccombente rispetto alla domanda azionata in giudizio, sicchè lui solo è, conseguentemente, interessato e legittimato all' impugnativa. La parte privata condannata non ha invece legittimazione attiva ad impugnare l' assoluzione in primo grado di altro soggetto o la misura della condanna da costui sofferta. Viene ancora precisato che, anche a volere ammettere, per ipotesi astratta, che una parte privata sia legittimata ad appellare la decisione di assoluzione o di condanna riguardante altro soggetto presente nel giudizio di prime cure, *"resta comunque ben difficile pensare che il giudice d' appello, in assenza di richiesta del PM, che aziona in giudizio la domanda di condanna, possa modificare la statuizione già resa in prime cure"*.

5 – Tutti i difensori costituiti in giudizio hanno presentato memorie difensive, con le quali esprimono il proprio convincimento in ordine alle questioni di massima proposte.

Con memoria depositata, per la precedente udienza del 23 febbraio 2000, in data 27 gennaio 2000, gli avvocati Vittorio Barosio e Mario Contaldi, difensori dei Sig.ri Carlo Dalmasso e Gian Carlo Tempia, riassunti i fatti di causa, sostengono che esiste litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti potenzialmente responsabili, i quali hanno interesse a vedere accertate nel medesimo ed unico giudizio le altrui corresponsabilità, ai fini dell' applicazione dell' articolo 1 della legge 20/94, come modificata con legge n. 639/96. L' inscindibilità della causa, a loro avviso, comporta la necessità dell' integrazione del contraddittorio a norma dell' articolo 331 c.p.c.

L' appellante privato, poi, ha interesse e legittimazione ad agire, in considerazione della soccombenza e della qualità di parte del giudizio di primo grado: egli ha interesse ad ottenere la riforma di quella parte della sentenza che abbia posto a suo carico tutta la responsabilità (o anche una quota maggiore rispetto a quella posta a carico di altri concorrenti) quando ciò sia avvenuto disconoscendo, in tutto o in parte, responsabilità di altri soggetti convenuti in primo grado.

Conclusivamente, sulla questione di massima rimessa alle Sezioni riunite, essi ritengono: a) che esista litisconsorzio necessario ai sensi dell' articolo 331 c.p.c.; b) che sia ammissibile l' appello della parte privata nei confronti di altro soggetto assolto in primo grado o condannato per quota inferiore a quella dell' appellante.

Con memoria depositata il 2 febbraio 2000 l' avvocato Alberto Romano, nell' interesse del Sig. Luigi Lisa, premessa in fatto una ricostruzione delle vicende che hanno portato ad una sentenza assolutoria del suo assistito, non impugnata dalla parte pubblica ma appellata dagli altri convenuti condannati in prime cure, formula in diritto le considerazioni seguenti.

a) La parte privata assolta nel giudizio di primo grado non può essere condannata in appello, in difetto di un appello tempestivo e rituale della parte pubblica: è quindi inammissibile l' appello delle parti private condannate in primo grado contro le parti private di quel giudizio, non appellanti; può riconoscersi tuttavia che l' appellante abbia il diritto di affermare la responsabilità di chi sia stato assolto in primo grado, al solo fine, tuttavia, di ottenere lo sgravio delle proprie responsabilità e giammai la condanna patrimoniale di altri (per la quale sarebbe, comunque, carente di interesse).

b) La circostanza che la parte privata assolta in primo grado (o anche condannata per una certa quota) non possa in appello essere condannata (o condannata per una quota maggiore) non implica che essa non debba,

perciò, partecipare al giudizio di appello: la partecipazione è anzi necessaria, perché la ricostruzione della vicenda dannosa deve potersi svolgere, ai fini della corretta individuazione delle responsabilità e delle relative quantificazioni, con la partecipazione di tutti coloro che potrebbero risentire un pregiudizio (eventualmente anche solo potenziale o anche solo morale) attraverso la dialettica di un contraddittorio tra tutti i soggetti implicati.

Sottolinea il difensore che nel caso di specie, poiché l' eventuale accoglimento dell' appello potrebbe arrecare un pregiudizio morale o di immagine al presidente Lisa, egli deve poter partecipare al giudizio: e, comunque, egli è già parte nel giudizio di secondo grado, perché chiamato dagli appellanti privati.

Con memoria depositata il 2 febbraio 2000 l' avvocato Germano D' Innocenzo, difensore del Sig. Amleto Caracuzzi, ricordati i fatti di causa, sostiene che nel giudizio di responsabilità amministrativo contabile in grado di appello sussiste il litisconsorzio necessario, sostanziale e processuale, tra tutti i soggetti convenuti in primo grado; a suo avviso, infatti, la contemporanea ed uguale riferibilità a più soggetti dell' azione o omissione ritenuta causativa del danno, da cui consegue l' obbligo di ripartire il danno tra tutti i compartecipi, pro quota in relazione alla parte che ciascuno ha avuto nella sua produzione, determina l' inscindibilità della causa e la necessità della trattazione unica e contestuale, previa integrazione del contraddittorio ai sensi dell' articolo 331 c.p.c. Per ciò che concerne, poi, la seconda questione rimessa alle Sezioni riunite, la memoria fa riferimento a giurisprudenza che riconosce all' appellante la facoltà di invocare la corresponsabilità di altri soggetti, non al fine di provocarne la condanna bensì allo scopo di ottenere il discarico totale o parziale della propria responsabilità; in tal caso, rientra nei poteri del giudice d' appello rivalutare la posizione degli altri convenuti in primo grado, assolti e non appellati dal Procuratore generale, al fine esclusivo di limitare o diminuire la responsabilità dell' appellante.

Con memoria del 3 febbraio 2000 l' avvocato Franco Campione, per l' appellato dott. Paolo Tiberti, si oppone innanzitutto alla tesi della inammissibilità della questione di massima proposta, ipotizzata nella sua memoria dal Procuratore generale. Egli sostiene che l' ordinanza 4/98 non ha disposto la chiamata in causa delle altre parti del giudizio di primo grado, ma, più semplicemente, in presenza di appello del condannato Caracuzzi notificato a tutte le altre parti del giudizio di primo grado in causa ritenuta inscindibile, ha ovviato ad un errore della segreteria disponendo la comunicazione dell' avviso di fissazione d' udienza a tutte le parti notificate; l' ordinanza non ha quindi disposto una *vocatio in ius* ma una semplice *litis denuntiatio*, cosicché il Tiberti, costituendosi ed eccependo il passaggio in giudicato della sentenza appellata nei suoi confronti, non ha impugnato tale sentenza né è diventato parte nel giudizio in questione. Comunque, soggiunge il difensore, poiché le ordinanze, non avendo valore decisivo, possono essere in qualunque momento revocate, è da ritenere che la Sezione, riconsiderando la questione alla luce del contrasto giurisprudenziale ivi riferito, abbia con l' ordinanza di remissione n. 63/99 revocato la propria precedente ordinanza n. 4/98.

Conclusivamente l' avvocato Campione sostiene che è escluso che esista in appello litisconsorzio necessario tra le parti presenti nel giudizio di primo grado, mentre, per ciò che concerne il secondo quesito, è parimenti escluso che l' appellante soccombente possa chiedere la condanna dei convenuti assolti in primo grado (e comunque, a suo giudizio, l' appellante non ha

chiesto la condanna delle altre parti del giudizio di primo grado, difettando in proposito un suo specifico interesse, ma solo l' accertamento delle somme dovute, già sufficiente per la sua difesa).

Con memoria depositata il 13 aprile 2000 nell' interesse del dott. Luigi Cardullo l' avvocato Alberto Azzena ha fatto presente, per ciò che attiene alla configurabilità, nel giudizio di responsabilità amministrativa, del litisconsorzio sostanziale nei confronti di tutti i potenziali corresponsabili, che *"sussistono ragioni di ordine sistematico e logico per ritenere che il giudizio tra i vari corresponsabili di un unico evento dannoso non possa che svolgersi tra coloro che ne sono assunti quali corresponsabili, a maggior ragione in grado di appello, dove è assai agevole individuare i soggetti coinvolti, alla luce del procedimento di primo grado"* (in quanto l' individuazione delle parti avviene *per relationem*, e cioè avuto riguardo alla sentenza pronunciata dal giudice di prime cure).

Per ciò che concerne la configurabilità del litisconsorzio necessario processuale nei confronti di tutti i soggetti presenti nel giudizio di primo grado l' avvocato Azzena ne ha sostenuto comunque l' ammissibilità, *"laddove (come nel caso di merito, se si dovesse ritenere ammissibile l' appello di parte privata) esso sia volto a produrre effetti pregiudizievoli nei confronti di altro corresponsabile, perché, ad esempio, la diminuzione della responsabilità dell' uno si rifletta nell' accrescimento della responsabilità dell' altro"*.

Sulla ammissibilità dell' accertamento incidentale nei giudizi di appello in materia di responsabilità amministrativa nei confronti di soggetti presenti nel giudizio di primo grado ed assenti in quello d' appello la memoria si pronuncia negativamente, ritenendo inammissibile tale accertamento *incidenter tantum* (*"e, dunque, ove consentito dalle regole processuali, si renderà necessario disporre l' integrazione del contraddittorio"*).

Infine, sull' ammissibilità nel giudizio di responsabilità amministrativa dell' appello di parte privata (questione che, benchè formulata per ultima, pare pregiudiziale alle altre) l' avvocato Azzena cita pronunce della Corte dei conti le quali *"sanciscono il principio dell' inammissibilità del gravame interposto dal privato nei confronti della sentenza di primo grado per ottenere un miglioramento della propria posizione non in modo diretto, ma piuttosto attraverso la produzione di effetti sfavorevoli a carico degli altri coimputati"*.

Conclusivamente, dunque, il difensore ha chiesto che venga affermata dalle Sezioni Riunite: a) la non ammissibilità dell' appello della parte privata, se volta a produrre effetti sfavorevoli nei confronti degli altri corresponsabili; b) la sussistenza del litisconsorzio sostanziale, o, comunque, processuale, con colui nei cui confronti è promosso l' appello dell' altro corresponsabile e che, dunque, potrebbe subire effetti sfavorevoli in caso di accoglimento dello stesso.

L' avvocato Giuseppe Dominuco, con memoria depositata il 7 aprile 2000 per l' udienza del 3 maggio 2000, sostiene la sussistenza, nel caso di specie, del litisconsorzio necessario sul piano sostanziale, scaturente dal rapporto giuridico inscindibile sussistente per volontà legislativa in ordine alla responsabilità contabile, rafforzato dal comma primo dell' articolo 1 della legge n. 20 del 1994, come modificato dalla legge n. 639 del 1996. Con successiva memoria depositata l' 11 ottobre 2000 ribadisce la sussistenza del litisconsorzio necessario in gradi di appello e ricorda che una decisione unitaria, stante l' unicità del rapporto di servizio tra tutti coloro che avevano partecipato alla determinazione dell' evento di cui è causa, era stata richiesta dal dott. Cardullo fin dal febbraio 1986; analoghe considerazioni ribadisce con

memoria ultimamente depositata, in data 22 marzo 2001.

6 - Nella pubblica udienza odierna, dopo l' esposizione del relatore, gli avvocati presenti ed il Pubblico Ministero hanno ribadito, oralmente, le argomentazioni svolte negli atti scritti.

L' avvocato Alberto Romano, in particolare, ha escluso che la parte privata possa chiedere la condanna del coimputato assolto, essendo tale possibilità esclusa persino per l' Amministrazione danneggiata in quanto ammessa, in via esclusiva, per il solo pubblico ministero. Nel caso di specie, d' altronde, gli appellanti non avrebbero alcun interesse alla condanna del Lisa, essendo interessati solo all' alleggerimento delle proprie posizioni, attraverso una diversa ricostruzione della vicenda, non necessariamente in danno dell' assolto.

L' avvocato Germano D' Innocenzo si è riportato alle memorie depositate.

L' avvocato Alberto Azzena, riportandosi anche egli agli atti scritti, ha osservato che una soluzione perfetta non esiste, ma, sul piano dei possibili inconvenienti, ne produce in misura minore la soluzione che assicura la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti coinvolti in primo grado.

L' avvocato Giuseppe Dominuco, premessi dubbi sul carattere innovativo del principio della personalità della responsabilità introdotto dalla novella del 1994 (vi è a suo avviso continuità con la precedente legislazione, in quanto non vengono esclusi i principi del *simultaneus processus*) ha sostenuto che l' inscindibilità va esaminata alla luce del parametro dell' utilità, nel senso che i principi della economia processuale e della utilità inducono ad interpretare le nuove disposizioni nel senso della necessità del contraddittorio e della sussistenza del litisconsorzio sostanziale o processuale.

Ha per ultimo preso la parola il vice procuratore generale Sergio Auriemma, il quale ha preliminarmente ribadito i suoi dubbi sull' ammissibilità della questione sub n. 109/QM, manifestando perplessità anche con riferimento alla questione rubricata con il n. 113/QM, per la quale vi sarebbero due appelli tardivi (e quindi inammissibili) ed inoltre viene richiesta dal condannato Cardullo l' evocazione in giudizio del dott. Massida, che non fu nemmeno parte nel giudizio di primo grado.

Il Pubblico Ministero ha nondimeno rilevato che in materia sussiste un divaricamento di orientamenti tra le Sezioni d' appello e nell' ambito delle stesse Sezioni e che l' esigenza di certezza del diritto impone di superare i dubbi di inammissibilità per pervenire ad una soluzione unitaria delle questioni proposte, anche in considerazione della circostanza che numerosi giudizi pendenti dinanzi alle Sezioni d' appello, i quali presentano simili problematiche, risultano sospesi e rinviati a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Riunite.

Nel merito, si è sostanzialmente richiamato alle memorie scritte, riaffermando conclusivamente la necessità di distinguere le problematiche relative al litisconsorzio sostanziale originario (tipiche dell' ottica propria del giudizio di primo grado) da quelle concernenti più propriamente l' ambito soggettivo dell' appello, in relazione alle quali debbono trovare applicazione, a suo avviso, gli articoli 331 e successivi del codice di procedura civile.

Considerato in

DIRITTO

1 - In via preliminare il collegio si dà carico di verificare l' ammissibilità delle questioni proposte con le tre ordinanze di rimessione (la cui trattazione unitaria è stata disposta con il provvedimento presidenziale di assegnazione

ad un' unica udienza di discussione), trattandosi di accertamento che necessariamente precede l' esame di merito; nella specie, l' inammissibilità (sotto il profilo della irrilevanza nel giudizio *a quo*) è stata prospettata dal Procuratore generale con riferimento alla questione rubricata sub n. 109/SR/QM con argomentazioni che, ad avviso del collegio, possono fondatamente porsi anche per la questione rubricata sub. n. 108/SR/QM.

In proposito giova ricordare che queste stesse Sezioni Riunite, più volte (a partire dalla decisione 1/QM del 22 marzo 1994, fino alle più recenti sentenze n. 24/98/QM del 4 novembre 1998, 20/99/QM del 17 luglio 1999 e 4/2000/QM del 27 marzo 2000) hanno precisato e ribadito "*il carattere non astratto delle questioni di massima che esse sono chiamate a decidere, necessariamente poste, cioè, in rapporto di pregiudizialità logica rispetto al concreto giudizio pendente avanti le Sezioni regionali e centrali*".

Va pertanto verificata, alla stregua del suddetto orientamento, la concreta incidenza che la risoluzione delle suddette questioni sottoposte a queste Sezioni riunite avrebbe sui giudizi rispetto ai quali esse sono state introdotte, sotto il profilo, nei casi di specie, della concreta utilizzabilità del principio di massima enunciando nei giudizi *a quibus*, nei quali, secondo altro e costante indirizzo giurisprudenziale ed in forza delle disposizioni che disciplinano il giudizio di massima avanti alle Sezioni riunite, il giudice remittente è tenuto ad applicare il principio affermato.

Ciò premesso, si deve rilevare che sussistono consistenti motivi di dubbio sulla ammissibilità della prima delle questioni proposte (n. 108/SR/QM), in quanto, pur ravvisandosi la sussistenza di un effettivo contrasto giurisprudenziale, che riveste anche, oggettivamente, rilevante interesse, la soluzione che le Sezioni Riunite potrebbero offrire, quale che sia, non sarebbe concretamente utile nel giudizio in occasione del quale la questione stessa è stata prospettata.

Va infatti rilevato che in quel giudizioi signori Toscano e Griffa hanno citato il Procuratore generale, gli altri due condannati in primo grado Dalmasso e Tempia, nonché il Sig. Luigi Lisa, assolto in prime cure, chiedendo conclusivamente la loro assoluzione o, in subordine, la riduzione della condanna. Analogamente i signori Dalmasso e Tempia hanno citato in giudizio il Procuratore generale, gli altri due condannati Toscano e Griffa, nonché il Sig. Lisa, chiedendo conclusivamente il riconoscimento della prescrizione, l' affermazione della loro mancanza di responsabilità ovvero, in subordine, la riduzione della somma da pagare all' erario.

Nel giudizio *a quo* il Sig. Lisa, appellato dalle parti private, si è costituito, controdeducendo agli appelli avversari: il contraddittorio è, pertanto, integro, in quanto tutti i soggetti chiamati in primo grado sono presenti come parti nel giudizio d' appello, e nei confronti di tutti il giudice del gravame dovrà, comunque, rendere pronuncia.

Tanto rilevato, il collegio ritiene che sia ininfluyente, in quel giudizio, la soluzione del quesito relativo alla eventuale sussistenza del litisconsorzio sostanziale necessario e della conseguente applicazione dell' articolo 331 c.p.c., perché nei confronti del coimputato assolto in prime cure e non appellato dal Pubblico ministero, e tuttavia costituitosi in giudizio per resistere all' appello del coimputato condannato, non si pone più, per effetto della situazione processuale così venutasi in concreto a determinare, il problema dell' integrazione del contraddittorio (che è già integro) e della eventuale applicazione, ai suddetti fini, del succitato articolo 331 c.p.c..

Per ciò che concerne, poi, il quesito relativo alla ammissibilità dell' appello nei confronti del coimputato assolto, di cui alla medesima ordinanza di remissione, poiché esso, nella prospettazione del giudice remittente, è consequenziale al primo, l' irrilevanza della prima questione si riverbera sulla seconda, determinandone a sua volta l' inammissibilità.

Relativamente alla questione rubricata sub 109/SR/QM, l' inammissibilità è stata prospettata dallo stesso Procuratore generale, sotto il medesimo profilo prima considerato della irrilevanza della soluzione offerta ai fini della prosecuzione del giudizio *a quo*, dal momento che la Sezione remittente, ritenendo sussistente il litisconsorzio sostanziale, ha già provveduto ad integrare il contraddittorio con propria ordinanza, pronunciata prima della remissione della questione di massima.

Il collegio condivide tale tesi, non ritenendo per contro giustificate le obiezioni mosse dal difensore dell' appellato dott. Tiberti, il quale, essendosi costituito in giudizio, è parte a tutti gli effetti, sicchè anche nei suoi confronti (per quanto egli non abbia inteso impugnare la sentenza di primo grado, avendo invece interesse alla sua conservazione) dovrà essere pronunciata la sentenza d' appello.

Né ha pregio la tesi, sostenuta dal difensore, della implicita revoca della prima ordinanza, che si ipotizza essere intervenuta in conseguenza del ripensamento che ha indotto la Sezione a proporre la questione di massima con la successiva ordinanza di remissione, non potendosi certo ammettere una revoca implicita, che non sia fondata su motivi specifici, esplicitamente indicati nel provvedimento che dispone la revoca.

Risultano invece ammissibili (nonostante le perplessità adombrate in proposito, nel suo intervento orale, dal Pubblico ministero) i quesiti proposti con la terza delle tre ordinanze all' esame, perché la soluzione che a tali quesiti le Sezioni riunite si accingono a fornire è di indubbia utilità per la definizione dei giudizi *a quibus*; né va sottovalutato quanto evidenziato dallo stesso pubblico ministero circa l' esigenza di certezza del diritto, più che mai avvertita in relazione alle questioni di cui si discute, in presenza di un radicale contrasto di opinioni tra le Sezioni che ha, tra l' altro, suggerito a vari collegi il rinvio della discussione dibattimentale già fissata, per numerosi giudizi, in attesa della risoluzione del conflitto da parte di queste Sezioni riunite.

2 - Tanto premesso, il collegio deve quindi dare risposta ai quesiti posti con l' ordinanza n. 6/2000, che ha introdotto il giudizio iscritto al n. 113/SR/QM, e che, come riferito nella esposizione in fatto, sono puntualmente così formulati:

"A - Se nei giudizi in materia di responsabilità amministrativa ricorra o meno il litisconsorzio necessario sostanziale nei confronti di tutti i potenziali corresponsabili, e quindi, a maggior ragione, dei soggetti condannati o assolti nel grado precedente; B - in caso contrario, se ricorra o meno il litisconsorzio necessario processuale nei confronti di tutti i soggetti, condannati o assolti, del giudizio di primo grado, ovvero solo nei confronti dei soggetti avverso la cui condanna o assoluzione siano formulate con l'appello specifiche censure; C - se avverso le sentenze emesse in primo grado in materia di responsabilità amministrativa sia ammesso l' appello di parte privata; D - se nei giudizi di appello in materia di responsabilità amministrativa siano ammessi accertamenti incidentali nei confronti di soggetti condannati o assolti in primo grado e non presenti nel giudizio di appello".

3 - Giova sottolineare, prima ancora di affrontare l' esame dei singoli quesiti, che l' ordinanza n. 6/2000 all' esame è stata emessa dalla Sezione Prima con

un esplicito riferimento e richiamo alle ordinanze n. 59/99 e 63/99, delle quali si è fin qui detto, ed è stata adottata con il fine precipuo di proporre questioni sostanzialmente analoghe, sia pure in un'ottica di più ampio respiro, consentita dalla diversa e più articolata fattispecie processuale nella quale si inserisce.

Tale ordinanza, per come è strutturata e per quanto espressamente si desume dal suo contenuto, appare incentrata (al di là della formulazione letterale dei quesiti sub A) e sub B) e tenuto conto di quanto prospettato, in via gradata, nei quesiti sub C) e sub D)), più sulla definizione dell'ambito soggettivo del giudizio d'appello che sulla specifica questione del litisconsorzio sostanziale necessario, nella cui ottica le due ordinanze che l'hanno preceduta sostanzialmente si ponevano.

Si ritiene utile porre in evidenza tale peculiarità del presente giudizio in quanto la sentenza che queste Sezioni Riunite si apprestano a rendere fornirà sostanzialmente risposta anche ai quesiti formulati con le suddette ordinanze (in quanto coincidenti con quelli posti con l'ordinanza 6/2000), pur se le relative questioni sono state ritenute inammissibili: e ciò con particolare riferimento alla problematica concernente l'eventuale possibilità della parte privata, in assenza di impugnativa della parte pubblica, di proporre appello avverso l'assoluzione del coimputato in primo grado, sviluppata in modo specifico con l'ordinanza n. 59/99, ma riproposta (sia pure in via gradata e in forma più sfumata, come in appresso si dirà) con la successiva ordinanza n. 6/2000.

Operate tali necessarie premesse e precisazioni, il collegio passa dunque all'esame di merito delle questioni proposte.

4 - Il contrasto giurisprudenziale in tema di litisconsorzio in appello è assoluto e radicale, in quanto si contendono il campo due posizioni diametralmente opposte, le quali, per di più, si richiamano entrambe agli stessi principi ispiratori delle novelle legislative del 1994/1996 che hanno reso marginale la solidarietà, limitandola alle sole ipotesi di dolo o illecito arricchimento ed hanno stabilito il carattere personale della responsabilità, che va pertanto attribuita ai concorrenti in ragione della parte che ciascuno vi ha preso: da ciò desumendosi, di volta in volta, la necessità della valutazione congiunta dei singoli apporti causali in un *simultaneus processus* coinvolgente tutti i coresponsabili, ovvero la contraria tesi della piena scindibilità del rapporto, in relazione ai differenziati comportamenti dei soggetti che hanno concorso alla produzione dell'evento dannoso.

Come chiarito nell'ordinanza di remissione, il problema che dà luogo al contrasto nasce sul punto seguente: se, nell'attuale assetto normativo disciplinante la responsabilità amministrativa, tra i soggetti cui sia addebitato di avere concorso alla produzione di uno stesso evento dannoso intercorra un rapporto unitario o, all'opposto, divisibile.

Il successivo passaggio cui si perviene da tale punto di partenza propone il seguente dilemma: se, in relazione alla risposta fornita alla prima domanda, i convenuti in prime cure debbano considerarsi in ogni caso litisconsorti necessari in appello (da cui l'esigenza imprescindibile di integrare, sempre e comunque, il contraddittorio a tutti i concorrenti nell'illecito amministrativo contabile al fine di rendere possibile l'accertamento dell'intera fattispecie di responsabilità in un *simultaneus processus*), ovvero, trattandosi di rapporto divisibile, in nessun caso debba essere integrato il contraddittorio a parti non appellanti o non appellate (anche se condannate in prime cure), nemmeno in ragione della comunanza di azioni o di omissioni illecite e neppure (al limite)

quando emerga una situazione di litisconsorzio sostanziale; restando, in tale evenienza, a carico della parte non appellante il rischio di un passaggio in giudicato della pronuncia soltanto nei suoi confronti e nonostante l'assoluzione degli altri concorrenti appellanti.

5 - L' esame della giurisprudenza formatasi su tale punto evidenzia una profonda divisione, ed emblematiche del radicale contrasto esistente in proposito sono le sentenze citate nell' ordinanza di remissione n. 6/2000, anche ad integrazione del quadro dei riferimenti giurisprudenziali risultante dalle due precedenti ordinanze n. 059 e 063.

Le posizioni assunte coprono, sostanzialmente, l' intero ambito delle possibili soluzioni del problema, essendosi ritenuto (per citare solo le più recenti pronunce sull' argomento e rinviando, per il resto, ai riferimenti operati dalla Sezione remittente e dalla Procura generale) che il litisconsorzio necessario in appello sussiste in ogni caso di pluralità di parti in primo grado (Sezione Prima, sent. n. 2/2000); che, all' opposto, esso non sussiste mai (Sezione Seconda, sent. n. 9/2000); che, nei confronti, in particolare, delle parti assolte in prime cure, non è mai ravvisabile un litisconsorzio necessario, neppure di tipo processuale (Sezione Terza, sent. n. 149/2000) ovvero che esso è configurabile solo quando tali parti siano interessate ad opporsi al gravame ovvero a proporre un appello incidentale condizionato (Sezione Prima, sent. n. 109/2000).

Il collegio, premesso di voler seguire l' ordine delle questioni prospettato, in successione, nell' ordinanza di deferimento della questione di massima, rileva in proposito che il *thema decidendum*, secondo quanto emerge dalla stessa ordinanza nonché dagli altri atti di causa, concerne sostanzialmente il problema della estensione soggettiva del giudizio d' appello, nel caso in cui la sentenza di primo grado, pronunciata nei confronti di più soggetti, sia stata appellata solo da alcuni di essi.

Così delimitato l' ambito della questione, per la soluzione della stessa assumono rilevanza le questioni connesse ai concetti di inscindibilità, dipendenza o scindibilità di cause, che regolano, sul piano del diritto codicistico (articoli 331 e 332 c.p.c.) il rapporto tra più parti nel processo di secondo grado, mentre restano in posizione più sfumata (in quanto, tra l' altro, tipiche del giudizio di primo grado, più che di quello d' appello) le problematiche relative all' istituto del litisconsorzio necessario, sostanziale o processuale.

6 - Venendo quindi all' esame dei singoli, specifici quesiti, a quelli posti sotto le lettere A) e B) dell' ordinanza il collegio ritiene di dare risposta negativa, escludendo, in linea di massima, che nel giudizio d' appello debba necessariamente riprodursi la situazione soggettiva del giudizio di primo grado, con la presenza in tale fase, a prescindere da qualsivoglia altra valutazione, di tutti i soggetti presenti in primo grado ed in quella fase condannati o assolti.

E ciò, tanto nel caso in cui si ritenga di dovere fare ricorso ad una nozione di litisconsorzio necessario sostanziale, basato essenzialmente sul modello o paradigma normativo della responsabilità amministrativo contabile, quale desumibile dalla disciplina introdotta dalla novella legislativa degli anni 1994/1996 (ma in effetti già contenuta nella disposizione dell' articolo 82, comma secondo, della legge di contabilità generale dello Stato, secondo la quale "*quando l' azione o omissione è dovuta al fatto di più impiegati, ciascuno risponde per la parte che vi ha preso*"), quanto nel caso in cui si intenda giustificare tale assetto del giudizio d' appello sulla base del dato,

meramente processuale, della presenza delle stesse parti nel giudizio di primo grado, con conseguente necessità di una loro presenza anche nella fase di gravame.

Tale evenienza, come ha ricordato il Procuratore generale nella sua memoria scritta, si verificava in vigenza del sistema c.d. reale, peraltro abbandonato e sostituito fin dal 1865 da quello c.d. personale, basato sul concetto di interesse, al quale è ispirato anche il regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti; sistema poi ulteriormente sviluppatosi, con la riforma del 1940, con l'attribuzione di un preminente rilievo alla natura del rapporto (che, tuttavia, non è incompatibile con il criterio dell'interesse, cui sono informati il sistema processualistico civile del 1865 e quello contabile di cui al richiamato regolamento di procedura del 1933), che ha dato luogo alla tripartizione codicistica della causa inscindibile, delle cause tra loro dipendenti e delle cause indipendenti di cui agli articoli 331 e 332 del codice di procedura civile.

La soluzione del necessario coinvolgimento in grado d'appello di tutti coloro che sono stati parte in primo grado, come rilevato dalla Procura generale nella memoria del 23 ottobre 2000, deve essere esclusa in quanto una tale soluzione si tradurrebbe in una reviviscenza dell'antico sistema c.d. reale, non più compatibile con il nuovo contesto normativo nel quale verrebbe ad inserirsi: detto sistema dovrebbe infatti operare al cospetto di una riforma legislativa (novelle del 1994 e del 1996) che ha insistito sul concetto della valutazione delle singole responsabilità, con condanna di ciascuno per la parte che ha preso nella produzione dell'evento dannoso.

La proposizione contraria, come altresì rilevato dalla stessa Procura generale, con riferimento ad una ripartizione delle singole responsabilità, *“presupporrebbe una sorta di obbligazione risarcitoria unitaria, quasi una communio che il giudice contabile deve dividere pro quota tra i vari corresponsabili ... e ... condurrebbe a ritenere che il diritto sostanziale azionato in giudizio (diritto al risarcimento del danno arrecato da un agente pubblico) sia oggetto di una situazione giuridica sostanziale di contitolarietà attiva e passiva, tale da esigere trattazione unitaria anche in appello”*.

Ora, l'accoglimento di tale ultima soluzione potrebbe trovare una qualche giustificazione solo ove si ammettesse, in materia di responsabilità amministrativo contabile, il carattere necessariamente unitario dell'evento dannoso su cui si fonda tale forma di responsabilità, con la conseguente esigenza del *simultaneus processus* in appello *“quale mezzo esclusivo per assicurare la valutazione unitaria (recte uniforme) delle complessive ma comunque distinte responsabilità”* concorrenti nella produzione dello stesso (cfr. SS.RR. n. 20/98/A dell'11 maggio 1998).

Senonché, l'affermazione dell'unicità dell'evento dannoso da responsabilità amministrativo contabile e della necessaria confluenza in tale unico fatto delle singole condotte dei compartecipi appare al collegio eccessiva, in quanto, a ben vedere, ciò che è e resta unitario in fattispecie di danno erariale è solo l'ammontare complessivo di tale danno, mentre sono e restano distinti e rilevanti i fatti-comportamento, ossia gli apporti causali individuali e quindi le condotte dei compartecipi. Ciascuna di esse è produttiva non del danno (unico nel suo ammontare) di cui viene chiesto l'integrale risarcimento, bensì della limitata quota dello stesso danno, a tale comportamento direttamente ed esclusivamente riconducibile in virtù del nesso di derivazione causale tra ciascuna singola condotta e l'evento dannoso nel suo complesso.

Nello svolgere tali considerazioni il collegio ha ben presente quanto queste

stesse Sezioni riunite hanno recentemente affermato, in sede di risoluzione di questione di massima, con la sentenza n. 15/99/QM del 27 maggio 1999, richiamata anche dal Procuratore generale, sia nelle note scritte che nell'intervento orale, i cui contenuti sono integralmente qui condivisi, in quanto anche in ipotesi di responsabilità derivante da deliberazione collegiale sono distinguibili ed autonomamente valutabili i singoli comportamenti dei componenti dell' organo collegiale, che, ancorché posti in essere contestualmente, sono sempre strutturalmente separabili.

L' aspetto unitario dell' atto deliberativo collegiale, è stato ritenuto, si riverbera esclusivamente verso l' esterno, presentandosi come la sintesi (e non la somma) delle singole volontà che in esso si esprimono, quasi in un processo di *“reductio ad unum”* delle volontà dei singoli; ma, nella sua struttura interna, anche l' atto collegiale *“è il risultato del concorso di una pluralità di atti, collegati nell' ambito di un procedimento amministrativo a sua volta articolato in subprocedimenti, e provenienti da soggetti diversi, posti anche su piani differenziati e nell' esercizio di funzioni diverse”*. Con la conseguenza che, poichè il Giudice contabile conosce, in via principale, non di atti amministrativi, ma di fatti e di comportamenti, ciascuno degli atti del procedimento deliberativo (in specie, ciascuna delle singole espressioni di voto, pur destinata a confluire nell' unica volontà formale dell' organo e dell' ente) *“mantiene la sua autonomia ed è quindi apprezzabile nei suoi presupposti e nelle sue conseguenze giuridiche, anche in ordine alle responsabilità individuali, tra cui quella gestoria rimessa alla giurisdizione della Corte dei conti”*.

Tutto ciò a conferma del principio secondo cui nel giudizio di responsabilità dinanzi a questa Corte dei conti i singoli e distinti comportamenti degli eventuali compartecipi nella produzione dell' evento dannoso concorrono alla costituzione di un rapporto che non è unitario ma, in linea di principio, divisibile; e che, conseguentemente, deve essere esclusa la partecipazione necessaria al giudizio d' appello di tutti coloro che sono stati parte (e per il solo fatto di essere stati parte) nel giudizio di primo grado, così come, a maggior ragione, deve essere esclusa la necessaria partecipazione di tutti i potenziali coresponsabili, ivi inclusi quegli eventuali soggetti estranei, che una diversa o più approfondita lettura delle risultanze processuali possa fare ritenere coinvolti o coinvolgibili, in grado d' appello, nei fatti di causa.

7 – Tanto rilevato, il collegio ritiene che, in particolari circostanze, il contraddittorio debba venire nondimeno esteso, anche in grado d' appello, ad altri soggetti già presenti in primo grado e non appellanti. In proposito, in adesione alla prevalente giurisprudenza delle Sezioni riunite, ritiene possibile l' applicazione dell' articolo 331 c.p.c., in quanto non confliggente con il regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti.

L'applicazione di tale norma impone la *vocatio in ius* anche dei non appellanti, onde evitare giudizi oggettivamente contrastanti, e si configura nei soli casi di inscindibilità di cause tra loro dipendenti.

Il collegio ritiene altresì che nei casi di scindibilità di cause debba, viceversa, trovare applicazione l' articolo 332 c.p.c., che impone la sola notifica ai fini della *litis denunciatio* ai soggetti ancora in termini per appellare, onde assicurare la possibilità del *simultaneus processus*; il che non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza rispetto ai non impugnanti decaduti dai termini, nonostante l' appello interposto da una o più delle altre parti presenti nel giudizio di primo grado.

Per ciò che concerne l' individuazione delle ipotesi di cause inscindibili e di

cause tra loro dipendenti, il collegio, richiamandosi a consolidati orientamenti interpretativi della giurisprudenza, ritiene di poter affermare che il concetto di cause inscindibili, in fase di impugnazione, comprende tanto l' ipotesi del litisconsorzio necessario originario, in cui la unicità del rapporto giuridico con pluralità di soggetti esige, per ragioni di diritto sostanziale e processuale, che la decisione sia emessa nei confronti di tutti gli interessati, essendo essa, altrimenti *inutiliter data*, quanto quella delle cause tra loro dipendenti, ossia tali che, essendo state nel precedente grado decise in unico processo, debbono rimanere unite anche nella fase di gravame, in quanto la pronuncia sull' una si estenda, in via logica e necessaria, anche all' altra, ovvero ne formi il presupposto logico e giuridico imprescindibile.

8 - Passando a considerare il quesito proposto sotto la lettera C), relativo all' ammissibilità dell' appello di parte privata, il collegio l' intende come riferito alla eventuale possibilità, in assenza di gravame interposto dalla parte pubblica, di ricorrere nei confronti di altro soggetto assolto nel giudizio di primo grado ovvero condannato per quota inferiore a quella dell' appellante. Sulla questione, di indubbio oggettivo rilievo, esiste anche un effettivo contrasto di giurisprudenza, rinvenendosi, tra i precedenti, decisioni tra loro (almeno in parte) contrastanti.

La Sezione Prima, con sentenza n. 44 del 23 febbraio 1998, ha sostenuto che è ammissibile l' appello proposto da coloro i quali sono stati condannati in primo grado nei confronti di altri convenuti assolti in prime cure; la stessa Sezione, con sentenza n. 67 del 23 aprile 1997, aveva invece ritenuto inammissibile il gravame prodotto da un soggetto condannato in prime cure avverso l' assoluzione di altro convenuto ritenuto corresponsabile, perché tale potere spetta unicamente al Pubblico ministero, restando comunque salva la possibilità da parte del giudice d' appello, laddove si convinca di una qualche responsabilità del convenuto assolto, di tenerne conto in sede di determinazione della quota di danno da porre a carico dei soggetti condannati.

Anche la Sezione Terza, con sentenza n. 307 del 3 dicembre 1998, ha ritenuto inammissibile l' appello della parte condannata avverso l' assoluzione di altri convenuti, in quanto la legittimazione all' esercizio dell' azione intesa a far valere la responsabilità patrimoniale degli amministratori e degli agenti delle pubbliche amministrazioni spetta, in tutti i gradi del processo, al Pubblico ministero presso la Corte dei conti. La sentenza ammette tuttavia che l' apporto dell' assolto alla produzione del danno possa essere accertato dal giudice, anche in appello, al fine dell' esatta determinazione della quota di danno da attribuire agli stessi appellanti.

Più recentemente, la Sezione Seconda, nell' implicito presupposto che, con la proposizione dell' appello, ciascun appellante mira al conseguimento di più favorevoli statuizioni per quanto lo concerne direttamente, senza poter in alcun modo pretendere di rimettere in discussione le statuizioni adottate dal giudice di primo grado nei confronti di altri soggetti, ha ritenuto che non sia ammissibile l' appello del condannato contro coloro che, convenuti in prime cure, siano stati assolti in questo grado con pronuncia non appellata dal Pubblico ministero (sent. n. 194 del 25 maggio 2000).

Il collegio ritiene di aderire alla tesi maggioritaria delle Sezioni d' appello ed al quesito proposto dà quindi risposta nel senso che l' appello della parte privata (così come quello della parte pubblica) è e resta subordinato, quanto alla sua ammissibilità, alla sussistenza dello specifico interesse alla *revisio* scaturente dalla soccombenza, totale o parziale, in primo grado; ritiene quindi, in

particolare, che la parte privata non sia legittimata ad interporre appello avverso il compartecipe assolto in primo grado (o ivi condannato per quota inferiore) per la mancanza di tale specifico interesse, dal momento che la sentenza d' appello pronunciata in assenza di eventuali corresponsabili (come rilevato dalla stessa Sezione remittente con l' ordinanza n. 6/2000) non arreca pregiudizio agli assenti né perde di utilità se limitata ai corresponsabili presenti.

9 - Passando a considerare, infine, il quesito sub D) il collegio ritiene che, in via generale, il giudice contabile possa e debba, nel decidere sulla responsabilità dei soggetti convenuti in giudizio, tenere conto del possibile coinvolgimento nella produzione dell' evento dannoso anche di altri soggetti, pur se non chiamati direttamente in causa.

Con specifico riferimento al giudizio d' appello ciò comporta, da un lato, che l' appellante possa invocare la responsabilità o il concorso di responsabilità di soggetti assolti in primo grado o neppure convenuti in quella fase di giudizio (naturalmente, non al fine di provocarne la condanna, ma al più limitato fine di ottenere il discarico totale o parziale della propria responsabilità e cioè la remissione o la riduzione della propria condanna – cfr. Sezione Seconda, sent. n. 34/99/A del 3 febbraio 1999); dall' altro lato, che il giudice d' appello possa e debba provvedere all' eventuale riduzione dell' addebito in favore delle parti in causa, nei limiti delle quote corrispondenti all' effettiva rilevanza causale della loro condotta singolarmente considerata, a tal fine dando rilievo anche all' apporto causale dei concorrenti assolti in primo grado, nella circostanza non appellati dal Pubblico ministero (cfr. Sezione Terza, sent. n. 307 del 3 dicembre 1998).

Al quesito proposto si dà dunque risposta nel senso che è consentito al giudice d' appello l' accertamento di tipo incidentale nei confronti di soggetti presenti in primo grado e non in fase di gravame, beninteso al solo fine di pervenire ad una esatta determinazione della quota di danno da porre a carico dei soggetti in giudizio e senza che tale accertamento possa esplicare alcun effetto sulle posizioni, divenute definitive, degli assenti. Con la precisazione, quindi, che non si tratta, nella specie, di un accertamento incidentale in senso proprio, che sarebbe pur sempre suscettibile, benché sprovvisto dell' autorità del giudicato, di incidere (anche se in modo solo indiretto) sulle posizioni di tali soggetti, bensì di una mera delibazione di eventuali responsabilità adombrate dagli appellanti, che, essendo finalizzata esclusivamente alla esatta determinazione della quota di danno da attribuire loro, non può riflettersi in alcun modo sulle posizioni dei soggetti terzi.

10 - Riassumendo e concludendo, ai quesiti proposti, per tutte le ragioni sopra diffusamente illustrate, il collegio ritiene di poter fornire risposta, seguendo l' impostazione dell' ordinanza di remissione, nei termini seguenti.

- A e B) Nel giudizio di responsabilità amministrativo contabile, ove all' unicità del danno faccia riscontro una pluralità di condotte dannose, tali condotte sono autonomamente valutabili ai fini dell' attribuzione del danno ai compartecipi: consegue che in grado d' appello, salvo ipotesi di inscindibilità o dipendenza di cause ex art. 331 c.p.c., non è configurabile il c.d. litisconsorzio necessario, sia sostanziale sia processuale.

- C) L' ammissibilità dell' appello di parte privata (così come quello di parte pubblica) è subordinato alla sussistenza dello specifico interesse alla *revisio* scaturente dalla soccombenza, totale o parziale, in primo grado; in particolare, la parte privata non è legittimata ad interporre appello avverso il compartecipe assolto in primo grado (o ivi condannato per quota inferiore) per

la mancanza di tale specifico interesse, dal momento che la sentenza d' appello pronunciata in assenza di eventuali corresponsabili non arreca pregiudizio agli assenti né perde di utilità se limitata ai corresponsabili presenti.

- D) E' consentito al giudice d' appello un accertamento di tipo incidentale nei confronti di soggetti presenti in primo grado e non in fase di gravame, al solo fine dell' esatta determinazione della quota di danno da porre a carico dei soggetti in giudizio e senza che tale accertamento possa esplicitare alcun effetto sulle posizioni, divenute definitive, degli assenti.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, pronunciando sulle questioni di massima rimesse con ordinanze n. 059/99A del 24 settembre/10 novembre 1999, n. 063/99A del e n. 06/2000A dell' 11 gennaio/8 febbraio 2000, dichiara inammissibili le questioni n. 108/SR/QM e n. 109/SR/QM, proposte con le prime due ordinanze sopraccitate e risolve il contrasto giurisprudenziale prospettato con la terza ordinanza (questione n. 113/SR/QM) dando risposta ai quesiti proposti dalla Sezione remittente nei seguenti termini:

“1) Nel giudizio di responsabilità amministrativo contabile, ove all' unicità del danno faccia riscontro una pluralità di condotte dannose, tali condotte sono autonomamente valutabili ai fini dell' attribuzione del danno ai compartecipi: consegue che in grado d' appello, salvo ipotesi di inscindibilità o dipendenza di cause ex art. 331 c.p.c., non è configurabile il c.d. litisconsorzio necessario, sia sostanziale sia processuale.

2) L' ammissibilità dell' appello di parte privata (così come quello di parte pubblica) è subordinato alla sussistenza dello specifico interesse alla revisione scaturente dalla soccombenza, totale o parziale, in primo grado; in particolare, la parte privata non è legittimata ad interporre appello avverso il compartecipe assolto in primo grado (o ivi condannato per quota inferiore) per la mancanza di tale specifico interesse, dal momento che la sentenza d' appello pronunciata in assenza di eventuali corresponsabili non arreca pregiudizio agli assenti né perde di utilità se limitata ai corresponsabili presenti.

3) E' consentito al giudice d' appello un accertamento di tipo incidentale nei confronti di soggetti presenti in primo grado e non in fase di gravame, al solo fine dell' esatta determinazione della quota di danno da porre a carico dei soggetti in giudizio e senza che tale accertamento possa esplicitare alcun effetto sulle posizioni, divenute definitive, degli assenti”.

Dispone la restituzione degli atti alla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, per la definizione delle relative controversie.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2001.

L' ESTENSORE

Angelo De Marco

IL PRESIDENTE

Francesco Castiglione Morelli

Depositata in Segreteria il 20 giugno 2001

Il Dirigente

E.Adornato